



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 64 – 12 APRILE 2023

50.22.23 RICORSO avverso il Comunicato Ufficiale della CTA N° 10 del 10 Marzo 2023
– proposto dall’atleta C. D. V. rappresentata dai genitori, rappresentati e difesi dall’Avv.
Fabio Pennisi –

51.22.23 RICORSO avverso il Comunicato Ufficiale della CTA N° 11 del 10 Marzo 2023
– proposto dall’atleta S. T. rappresentata dai genitori, rappresentati e difesi dall’Avv.
Fabio Pennisi

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Rosi	Presidente
Avv. Antonio Amato	Vicepresidente
Avv. Andrea Ordine	Componente

Si è riunito all’udienza del 3 Aprile 2023 per la discussione del ricorso proposto dall’atleta C D. V. , avverso la decisione della CTA di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 10 Marzo 2023 nonché quello proposto dall’atleta S. T. avverso la decisione della CTA di cui al comunicato ufficiale n. 11 del 10 Marzo 2023, con i quali sono stati accolti i ricorsi proposti dalla S.S. ASD DUEMILA VOLLEY 12 avverso i provvedimenti di revoca del tesseramento adottati il 20 Gennaio 2023 dall’Ufficio tesseramento.

All’udienza risultavano collegati in modalità videoconferenza l’Avv. Fabio Pennisi per le ricorrenti, per la parte resistente l’Avv. Massimo Segnalini nonché l’Avv. Aniello Merone per la società Volley Friends.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con la proposizione di distinti ricorsi, le atlete chiedevano al Tribunale disporsi la sospensione dei provvedimenti impugnati, sussistendo sia l’elemento del fumus boni iuris che del periculum in mora. La richiesta di sospensione del provvedimento impugnato veniva respinta poiché al momento non appariva sussistere il periculum in mora anche in relazione al termine abbreviato disposto per l’udienza di comparizione.



All'udienza, prima di dar corso alla discussione e con l'assenso delle parti, il Presidente riuniva i procedimenti. Le parti discutevano riportandosi sostanzialmente ai relativi scritti e documenti depositati nei termini.

In particolare con i ricorsi l'Avv. Pennisi chiedeva l'annullamento dei provvedimenti della CTA per i seguenti motivi:

MANCATA NOTIFICA DELL'ISTANZA ALLA CONTRO INTERESSATA VOLLEY FRIENDS -
ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA C.T.A. PER VIOLAZIONE DELL'ART.
66 R.G.

Nella fase avanti la C.T.A., i reclamanti hanno eccepito l'improcedibilità dell'istanza della ASD Duemila12 di annullamento del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento per mancata notifica alla contro interessata Volley Friends.

Sul punto, la C.T.A. ha così motivato: *Quanto all'eccezione preliminare sollevata dall'Atleta - relativa alla presunta omessa notifica del ricorso introduttivo nei confronti del soggetto controinteressato - deve primariamente rilevarsi come si appalesi inammissibile e, a ben guardare, disancorata da qualsivoglia addentellato giuridico e fattuale. Difatti ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 co. 2 del Regolamento Giurisdizionale "L'istanza avente ad oggetto l'impugnativa del provvedimento dell'Ufficio Tesseramento deve essere inviata a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte dell'interessato, del provvedimento del predetto Ufficio" mentre ai sensi del successivo art. 68 "Il controinteressato, nel termine perentorio di dieci giorni da quello di ricevimento dell'istanza, può presentare deduzioni da redigersi, in duplice esemplare, di cui il primo da inviarsi direttamente alla Commissione Tesseramento Atleti ed il secondo all'istante a mezzo raccomandata A.R o posta certificata".*

A sostegno di tale tesi, la decisione richiamava alcune sentenze del Consiglio di Stato secondo cui, per l'individuazione di un controinteressato, sarebbe sostanzialmente necessaria la sua individuazione nel provvedimento impugnato.

Tale affermazione, afferma la difesa, è errata e contraria ai principi del diritto sportivo richiamando l'art. 66.3 R.G. che prevede l'inammissibilità in mancanza dell'invio di una copia dell'istanza ad eventuali associati o tesserati controinteressati; tanto più che, nel fissare l'udienza, la stessa C.T.A. aveva ordinato a controparte di provare l'invio dell'istanza «a tutti i controinteressati», con ciò implicitamente accogliendo l'eccezione



di inammissibilità dedotta da questa difesa nella memoria difensiva, non essendovene altri a parte l'atleta e la Volley Friends.

Secondo la difesa il dettato dell'art. 66.3 R.G. va interpretato alla luce della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport che, a Sezioni Unite, ha affermato il principio secondo cui è improcedibile l'impugnazione di un atto amministrativo federale che non sia stata notificata al soggetto controinteressato.

Ciò anche nel caso in cui il controinteressato non sia stato individuato nominativamente nel provvedimento impugnato, come nella fattispecie oggetto del giudizio.

Sul punto, a parere della difesa, la CTA aveva errato anche nel non aver dato conto del proprio provvedimento con il quale chiedeva di provare la circostanza della notifica «a tutti i controinteressati» affermando che *«le parti destinatarie del provvedimento di revoca dell'omologa reso dall'Ufficio tesseramento sono l'Atleta e il Sodalizio di appartenenza, sicché non vi è dubbio che essi siano rispettivamente ricorrente e controinteressato nella successiva impugnazione»*.

Con un secondo motivo parte ricorrente deduceva:

MANCATA DISPUTA DEL CAMPIONATO U18 REGIONALE DA PARTE DELL'ASD DUEMILA12 - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA C.T.A. PER GRAVISSIMA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA DELL'ATLETA

Ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità articolata dalla difesa è quella relativa alla mancata disputa da parte dell'ASD Duemila12 del campionato U18 regionale in cui aveva giocato un'atleta nella precedente stagione, essendo stata successivamente schierata dalla Volley Friends nel campionato di serie B2.

Sul punto, a parere della difesa, la C.T.A. aveva sinteticamente e contraddittoriamente motivato che oggetto del procedimento era il provvedimento dell'Ufficio Tesseramento e non lo scioglimento del vincolo per giusta, manifestando così la C.T.A. disinteresse per quelle che sono le conseguenze sportive del proprio provvedimento, non apparendo interessata alla tutela del diritto allo sport della ragazza (peraltro, a breve oggetto di riconoscimento costituzionale), ma a soli aspetti formalistici.

Ultimo motivo di merito era quello riguardante il preteso furto di documenti comprovanti il tesseramento e il tesseramento per fatti concludenti.

Nella fase avanti la C.T.A., la ASD Duemila12 aveva eccepito un preteso, ma chiaramente, insussistente furto dei documenti comprovanti l'asserito tesseramento.



Al riguardo, la C.T.A. ha solamente accennato alla negligenza dell'affiliato per la custodia dei documenti, rimettendo la questione alla Procura federale.

Da tale affermazione la difesa deduce che la C.T.A. aveva ingiustamente ritenuto fondata l'artificiosa prospettazione dei fatti operata dall'ASD Duemila12.

Per quanto invece riguardava il preteso tesseramento per fatti concludenti la difesa delle atlete riteneva che tale indirizzo sarebbe stato meritevole di rivisitazione alla luce delle norme applicabili come interpretate di recente dal Collegio di Garanzia del CONI, oltre a doversi ritenere superati dalla riforma del diritto sportivo (d.lgs. 36/2021) che ha previsto il limite annuale del vincolo di recente recepito anche dall'Assemblea della FIPAV.

Secondo la difesa dalla normativa applicabile emerge inequivocabilmente come il procedimento di tesseramento è un iter amministrativo formale che culmina con la concessione del tesseramento che non può essere sostituito da fatti concludenti.

Infatti, dal tesseramento conseguono diritti e doveri del tesserato che non potrebbero essere pretesi in assenza di un procedimento formale, mediante la sottoscrizione della obbligatoria modulistica.

A sostegno della tesi veniva richiamata la pronuncia del Collegio di Garanzia, sezione consultiva, parere n. 3/2020 (doc. 22) nonché l'Art.17 dei Principi CONI degli statuti delle federazioni sportive e sostanzialmente si riteneva che le norme poste dai regolamenti sul punto sono imperative e come tali non derogabili da comportamenti concludenti; la doverosità poi della procedura di tesseramento smentiva quindi la decisione della CTA poiché mancando un'adesione formale, non si può parlare di tesseramento validamente costituito.

L'Avv. Segnalini, difensore della Società ASD Duemila12 illustrava la difesa riportandosi sostanzialmente a quanto già articolato dinanzi alla CTA.

La Volley Friends, rappresentata dall'Avv. Aniello Merone, depositava memoria con la quale veniva eccepito come nella fase avanti la C.T.A., la ASD Duemila avesse omesso, nonostante l'espresso invito formulata dalla Commissione nel fissare l'udienza di discussione, di fornire prova dell'invio dell'istanza di impugnazione del provvedimento di revoca dell'omologa dell'Ufficio Tesseramento a tutti i controinteressati. Affermava poi che la società Volley Friends era chiaramente una contro interessata ma la stessa non aveva ricevuto alcuna notifica.



Confermava la tesi che la ASD Duemila12 era pienamente consapevole della posizione di controinteressato della Volley Friends, di cui era al corrente ben prima del successivo tesseramento conseguente al provvedimento di revoca dell'Ufficio, viste le trattative intercorse per l'acquisizione delle prestazioni dell'atleta. Contestava infine che fosse onere dell'atleta chiamare nel giudizio la società interessata.

Senza pregiudizio per l'eccezione preliminare rilevava poi come la decisione impugnata risultasse iniqua ed infondata poiché adottata con riferimento alla continuità della prestazione sportiva resa.

Rilevava poi come la decisione impugnata avesse determinato un danno a livello sportivo per la Volley Friends a cui era stato impedito di schierare un'atleta di buon valore agonistico.

All'esito della discussione il Tribunale si riservava la decisione e terminata la camera di consiglio leggeva il dispositivo in calce riportato indicando il termine di giorni dieci per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità proposte dalla parte ricorrente.

Sulla prima relativa alla mancata notifica alla Volley Friends, l'Avv. Pennisi ha rilevato come con la decisione impugnata la CTA abbia omesso di esaminare integralmente la normativa applicabile al procedimento (l'art. 66 R.G.) richiamando solo la norma dell'art. 67 co. 2 R.G.ma non l'art. 66.3 R.G.

Ritiene il Tribunale che sul punto la CTA ha ampiamente e correttamente, con richiami a sentenze del Consiglio di Stato e ad altra giurisprudenza, risposto alle eccezioni formulate esprimendo il proprio convincimento.

Neanche a sostegno della tesi dell'errore può essere valutato il fatto che la CTA prima dell'udienza avesse ordinato alla ricorrente di provare l'invio dell'istanza «a tutti i controinteressati». Non può essere ritenuto questo elemento di sommaria valutazione come anticipatorio di una decisione di accoglimento dell'eccezione di inammissibilità.

Anche il richiamo effettuato dal ricorrente alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, non appare pertinente. Il caso riportato e da applicarsi in via analogica, riguardava infatti la mancata convocazione di un soggetto effettivamente



controinteressato al procedimento la cui mancanza avrebbe comportato l'improcedibilità dell'azione.

La fattispecie in esame concerne invece la validità del primo tesseramento dell'atleta e quindi della sua validità *ab origine*. Per tale motivo sono sicuramente parti necessarie la società vincolante e l'atleta.

L'altro soggetto e precisamente la società Volley Friends, non è stata parte di quel procedimento amministrativo (primo tesseramento) e quindi nulla poteva eccepire in merito alla situazione giuridica di allora.

È evidente che la revoca o meno di quel tesseramento coinvolge la Volley Friends e per tale motivo, anche per conoscenza della pendenza del procedimento, alla stessa è stato inviato il ricorso e l'invito a partecipare a questo processo.

Ma la veste della società non è certo quella di contro interessata al procedimento di revoca o conferma del tesseramento che, si ripete, è un atto a cui non ha partecipato; ciò anche in base ai principi del processo sportivo (celerità e sommarietà) che nel dover assicurare una corretta tutela dei diritti agli associati e tesserati, non deve necessariamente far ricorso a dettami di organi esterni relativi a situazioni giuridicamente diverse e per interessi spesso non coincidenti con quelli del mondo sportivo.

L'oggetto del giudizio impugnato era quello del primo tesseramento fra ASD Duemila12 e tesserate ed a questo procedimento la società Volley Friends non aveva partecipato; il suo ingresso è venuto successivamente quando, fra l'altro, il vincolo delle atlete era ancora *sub judice*. Inoltre correttamente la CTA ha rilevato come la società ASD Duemila 12 neanche poteva avere conoscenza del nuovo tesseramento formalizzato a distanza di un giorno dal provvedimento di revoca dell'Ufficio tesseramento e quindi era impossibilitata a sapere dell'esistenza del nuovo tesseramento effettuato quando era ancora pendente il termine per l'impugnativa. Di ciò era a conoscenza l'atleta che, come ben rilevato dalla CTA, poteva portare formalmente a conoscenza la nuova società del procedimento, con la possibilità di quest'ultima, ove avesse voluto, di intervenire.

In ogni caso, al fine di evitare ogni possibile eccezione della parte ricorrente, questo Tribunale, il cui procedimento è autonomo rispetto a quello dinanzi alla CTA, ai sensi dell'art. 37 n. 1 Regolamento giurisdizionale ha disposto l'invio degli atti anche alla società Volley Friend, così garantendo alla stessa la conoscenza dei fatti.



Si ritiene poi improprio il riferimento che si fa ai principi del diritto amministrativo; il regolamento giurisdizionale all'art. 2 n. 6 espressamente afferma che: " *Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*".

Il richiamo ai soggetti controinteressati contenuta dall'art. 66 n.3 del regolamento giurisdizionale deve essere letto appunto con riferimento alla sfera civilistica.

La più vicina figura, ritiene questo Tribunale, sia quella del litisconsorzio necessario che viene in considerazione quando una situazione giuridica sia sostanzialmente inscindibile. Nella giurisprudenza l'istituto non è teso a tutelare il diritto di difesa di "litisconsorti pretermessi" ma a tutelare una parte – in questo caso l'atleta o la società - dando certezza di conseguire gli effetti della sentenza. Nella fattispecie la pronuncia spiega i suoi effetti fra le parti poiché l'ultima società vincolante non può che subire la decisione.

Ulteriore eccezione preliminare è stata articolata dalla difesa della parte ricorrente per la mancata disputa del campionato Under 18 regionale da parte della ASD Duemila12.

In modo contraddittorio la difesa, che fonda principalmente il ricorso su motivi formali, lamenta l'erroneità della decisione della CTA per il disinteresse mostrato per quelle che sono le conseguenze sportive del proprio provvedimento e per un suo disinteresse alla tutela del diritto allo sport degli atleti allorché la decisione si limita alla valutazione di aspetti formalistici.

Sull'eccezione si ricorda come la CTA, come anche il Tribunale, sono chiamati in sede di ricorso, a rispondere alle domande delle parti. Sul punto la CTA ha respinto, correttamente, l'eccezione essendo la stessa riferibile ad una "giusta causa" di revoca del tesseramento e quindi non riguardante l'oggetto del giudizio. Neanche appare ammissibile che parte ricorrente voglia usare la presente azione per altri scopi tacciando gli organi di mancato rispetto di profili etici o del giusto processo.

Per l'ulteriore motivo di merito parte istante richiama il "preteso furto di documenti e la statuizione sulla sussistenza del tesseramento per fatti concludenti. Sull'assunto che la società non è stata in grado di produrre i moduli sottoscritti dall'atleta e da chi per essa, la CTA nulla ha detto ed anzi la decisione parte dal presupposto della mancanza dei moduli.



Per l'altro aspetto riguardante l'annullamento del provvedimento di revoca del tesseramento adottato dall'Ufficio tesseramento in base alla costante giurisprudenza del Tribunale e della Corte di appello sull'esistenza del vincolo di tesseramento per fatti concludenti, si deve ancora una volta evidenziare come la mancanza del modulo di primo tesseramento ovvero la sua mancata produzione all'Ufficio tesseramento che ne fa richiesta, comporta una responsabilità disciplinare diretta del Presidente e conseguentemente quella oggettiva della società.

L'omissione non può invece comportare direttamente la revoca del tesseramento ove sussistano circostanze e prove certe che l'atleta abbia giocato con la società vincolante. Nella fattispecie la società ha dedotto, e la ricorrente non ha contestato, che le atlete hanno giocato per la ASD duemila 12 sin dall'anno 2020 tenendo quindi un comportamento concludente. La coscienza dell'esistenza e validità del tesseramento in capo alle atlete viene poi confermato dal fatto che le stesse avevano avviato il procedimento di svincolo per giusta causa nonché dalle affermazioni contenute nell'atto di impugnazione ove si dice che solo a posteriori le atlete si erano ricordate di non aver sottoscritto alcun modulo. Neanche appare pertinente il richiamo all'imperatività delle norme ed ai principi delle Carte federali, anche del CONI. A prescindere dall'aspetto formale (sottoscrizione del modulo), il tesseramento dell'atleta viene formalizzato dalla Federazione su richiesta del Presidente della società e quindi con tale atto l'atleta acquisisce tutti i diritti e doveri ad esso conseguenti. L'iter amministrativo formale è rispettato tanto che, per la Federazione, l'atleta acquisisce pieno status di tesserato senza compressione di alcun diritto. Ove l'atleta eserciti per un certo lasso di tempo i propri diritti in favore della società, deve ritenersi costituito il vincolo con la conseguente validità del tesseramento già formalmente esistente e ciò fino a quando lo stesso non venga revocato. La mancanza dei moduli sottoscritti porta l'Ufficio tesseramento, che non ha poteri istruttori, a revocare il provvedimento. Differente è invece la posizione della CTA che può svolgere attività istruttoria e valutare le circostanze e le prove addotte dalle parti. Orbene, nella fattispecie correttamente la CTA ha disposto la revoca del provvedimento dell'Ufficio preposto sussistendo fatti concludenti che avevano concretato l'esistenza del vincolo fra società ed atlete.

PQM

Respinge il ricorso.



Compensa le spese sostenute dalle parti.

Le tasse versate debbono intendersi incamerate.

Roma, 11 Aprile 2023

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 12 aprile 2023

